

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Il giudice dr. Gianni Sabbadini

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14ter e segg. legge n.3/2012 e succ. mod. ed integr. n.22524/2014 R.G. a carico di _____ a;

vista la domanda presentata da _____ e la documentazione allegata;

vista la relazione del dr. Giovanni Peli nominato quale organismo di composizione della crisi e la relativa integrazione;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012 e succ. mod. ed integr.;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, è opportuno nominare liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di _____

nata a _____ il _____ e residente in _____

via _____ per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

a) nomina liquidatore il dr. Giovanni Peli con studio in Brescia _____

b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;



- c) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in tutto almeno una volta sul quotidiano BresciaOggi entro trenta giorni da oggi;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- e) rilevato che il debitore non risulta possedere né beni immobili né beni mobili di valore significativo, autorizza lo stesso a continuare ad utilizzare il mobilio facente parte dell'arredo dell'abitazione ed i due automezzi utilizzati per lavoro dal debitore e dal coniuge, riservato ogni ulteriore provvedimento;
- f) considerato che l'unico attivo è costituito dalla retribuzione mensile del debitore di euro 1.300,00 circa per cui, tenuto conto della situazione familiare (marito che svolge lavoro autonomo di assistente informatico e figlio piccolo), appare congruo disporre che il debitore, come previsto nella proposta di liquidazione, ai sensi dell'art.14ter comma 6 lett.b) legge cit. versi alla procedura la somma mensile di euro 260,00 pari ad un quinto dello stipendio netto, riservata ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica del debitore;
- g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC ed al liquidatore nominato.

Brescia,



Il giudice
